



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

162/2013

DICEMBRE/8/2013 (*)

13 Dicembre 2013

**IL LAVORATORE TRASFERITO AD
ALTRO REPARTO E/O UFFICIO
DELLA MEDESIMA AZIENDA DEVE
RICEVERE, EX NOVO, LA
NECESSARIA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO SE ADIBITO
AD UNA NUOVA MANSIONE.
IL MINISTERO DEL LAVORO, CON LA
NOTA PROT. N.20791 DEL 27
NOVEMBRE U.S., CHIARISCE CHE**

TALE FORMAZIONE NON E' RICHIESTA LADDOVE L'ATTIVITA' LAVORATIVA DE FACTO ESPLETATA RESTI INVARIATA NONOSTANTE IL TRASFERIMENTO.

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n° 20791 del 27 novembre 2013, ha chiarito gli **obblighi di formazione a carico dell'azienda - ex art. 37 c. 4 lett. b) D. Lgs. 81/2008 - nel caso di trasferimento del lavoratore.**

In primis, il Dicastero, con la nota in commento, precisa che la predetta norma indica che *"la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: b) del trasferimento o cambio di mansioni"*.

In base a tale dettato normativo, l'obbligo formativo sorge in un determinato momento storico, caratterizzato da un particolare evento (*ad esempio la costituzione del rapporto di lavoro, un cambiamento di mansioni, l'introduzione in azienda di un nuovo macchinario, ecc*) che comporta **una variazione, finanche potenziale, dei rischi ai quali il lavoratore viene esposto in relazione al suo inserimento nell'organizzazione lavorativa.**

Il discrimine individuato dall'art. 37 comma 4 lett. b) *cit. lex* attiene, pertanto, non alla variazione di qualifica ma alla **variazione di mansione e/o al trasferimento.**

Pertanto, **la necessità di integrare la formazione del lavoratore dovrà essere valutata in considerazione della reale attività lavorativa che lo stesso andrà a svolgere nel nuovo servizio (reparto o ufficio) nel quale sarà trasferito.**

Infatti, la variazione di attività potrebbe comportare, per il lavoratore, un'esposizione ad un rischio diverso da quello per il quale è già stato formato. *In nuce*, il Dicastero del Welfare, con la nota *de qua*, precisa che, **laddove il lavoratore trasferito, pur conservando la medesima qualifica, sia, de facto, adibito a mansioni differenti da quelle precedentemente effettuate, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica.** **Ex adverso, laddove il dipendente continui ad espletare la medesima attività lavorativa, sebbene trasferito in altro reparto e/o ufficio, il datore di lavoro sarà tenuto unicamente ad effettuare le "normali" visite periodiche ed i programmati corsi di aggiornamento di routine.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA